

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

<b>CREATO</b>	ADACTA STUDIO ASSOCIATO (AVV. LUCA DE MURI)	
<b>CONTROLLATO</b>	TAYLOR WESSING (AVV.TI MARTIN ECKEL E MARTIN KNAUP)	
<b>APPROVATO</b>	FRANCESCO SCARPARI	
<b>Referente protocollo</b> <i>Responsabile della conservazione, dell'aggiornamento, della diffusione e dell'applicazione</i>	AVV. GIULIA CHIARA PAOLONI	
<b>VERSIONE</b>	2.0	
<b>DATA</b>	01.04.2024	

## **Indice**

Indice.....	2
1. SCOPO.....	3
2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.1. Definizioni .....	3
2.2. Ambito di applicazione soggettivo .....	6
2.3. Ambito di applicazione oggettivo.....	8
3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' .....	8
3.1. Generalità.....	8
3.2. Oggetto della Segnalazione .....	9
3.3. Tipologie di Segnalazione .....	9
3.4. Gestori delle Segnalazioni .....	13
3.5. Esame delle Segnalazioni.....	14
3.6. Istruttoria .....	16
3.7. Obblighi di collaborazione.....	18
3.8. Archiviazione della Segnalazione .....	18
3.9. Azioni conseguenti alla Segnalazione.....	18
4. CONSERVAZIONE .....	20
5. TUTELA LEGALE .....	21
6. FORMAZIONE.....	21
7. DISTRIBUZIONE.....	21
8. SANZIONI .....	21
9. ALTRO .....	22
APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI.....	23
APPENDICE B - TUTELE.....	25
APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
APPENDICE D – FORMAZIONE.....	38
APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE.....	38

## 1. SCOPO

La presente procedura disciplina<sup>1</sup> le modalità con cui le Società, quali soggetti giuridici del settore privato, adempiono all'obbligo di stabilire un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) e di garantire ai Segnalanti le Tutele previste dalla legge e dalla procedura stessa.

La procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «benessere» delle Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

## 2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

<b>ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione</b> (o <b>Autorità Competente</b> )	<i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing.</i>
<b>Atti Settoriali</b>	<i>atti normativi individuati nell'<b>Appendice A</b> della presente procedura</i>
<b>Canali di Segnalazione</b>	<i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna; tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i>
<b>Contesto lavorativo</b>	<i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>
<b>Decreto Whistleblowing</b>	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
<b>Divulgazione Pubblica</b>	<i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone</i>

<sup>1</sup> In ottemperanza i) dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ii) del D.Lgs. 24/2023 recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 (la "Direttiva"), iii) la legge austriaca sulla protezione degli autori di segnalazioni (BGBl. I n. 6/2023), (iv) la legge tedesca per una migliore protezione degli autori di segnalazioni - HinSchG (BGBl. 2023 I n. 140) nonché v) dalle migliori pratiche applicabili in materia (ISO 37002).

	<i>(es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
<b>Direttiva Whistleblowing</b>	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>
<b>Enti del Terzo Settore</b>	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno</i>
<b>Facilitatore</b>	<i>persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>
<b>Gestore/i della Segnalazione</b> (o "Case Manager" nel Portale/Software)	<i>persona o persone designate dalle Società, al proprio interno o esternamente, per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dal Capitolo 3.5 della presente procedura</i>
<b>GDPR</b>	<i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>
<b>Gruppo</b>	<i>Il gruppo societario al quale appartiene/appartengono la/e Società</i>
<b>HSchG</b>	<i>HinweisgeberInnenschutzgesetz (legge federale sulla protezione in caso di informazioni su violazioni di legge, che ha recepito in Austria la Direttiva Whistleblowing, del 01.02.2023 in vigore dal 25.02.2023)</i>
<b>HinSchG</b>	<i>Hinweisgeberschutzgesetz (Gazzetta della Legge Federale 2023 I N. 140) del 31 maggio 2023, in vigore dal 2 luglio 2023, che ha recepito in Austria la Direttiva Whistleblowing</i>
<b>Informazioni sulle Violazioni</b>	<i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i>
<b>Linee Guida ANAC</b>	<i>Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne</i>
<b>Misure di protezione</b>	<i>misure previste dal par. 2 dell'<b>Appendice B</b> della presente procedura</i>
<b>Misure di sostegno</b>	<i>misure previste dal par. 6 dell'<b>Appendice B</b> della presente procedura</i>
<b>Persona coinvolta (Segnalato)</b>	<i>persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente</i>

<b>Portale/Software</b>	<i>il portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo <a href="http://www.salvagnini.integrityline.com">www.salvagnini.integrityline.com</a>, utilizzabile dal Segnalante per eseguire una Segnalazione Interna</i>
<b>Procedure</b>	<i>insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalle Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurne le conseguenze o il ripetersi</i>
<b>Professionista Esterno Indipendente</b>	<i>Il soggetto esterno (persona fisica o giuridica), autonomo e formato, diverso dall'Organismo di Vigilanza 231<sup>2</sup> e dal Data Protection Officer, designato da una o più Società come Gestore della Segnalazione.</i>
<b>Rapporto giuridico</b>	<i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>
<b>Riscontro</b>	<i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione</i>
<b>Ritorsione</b>	<i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
<b>Sanzioni amministrative</b>	<i>sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC o da altre autorità a fronte delle fattispecie di non conformità ivi previste</i>
<b>Sanzioni disciplinari</b>	<i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>
<b>Segnalante</b>	<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>
<b>Segnalazione Esterna</b>	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC o da altre autorità</i>
<b>Segnalazione Interna</b>	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società</i>
<b>Séguito</b>	<i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
<b>Società</b>	<i>le Società indicate nel Capitolo 2.2.1 che segue</i>

<sup>2</sup> I riferimenti alla "231" si riferiscono alla normativa italiana (D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche), che riflette, tra l'altro, i principi delle raccomandazioni OCSE sulla lotta alla concussione, alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Sulla base di tale normativa, le società possono adottare un modello organizzativo e nominare un organismo di vigilanza (in italiano "organismo di vigilanza" o in breve "ODV") per prevenire, mitigare e contrastare il rischio di reati commessi per loro conto dai propri funzionari.

<b>Soggetti del Settore privato</b>	<i>soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>
<b>Soggetti del Settore pubblico</b>	<i>amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate, società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate nonché enti similari in altri Stati</i>
<b>Soggetti Esterni</b>	<i>segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>
<b>Soggetti Interni</b>	<i>segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente procedura</i>
<b>Soggetti Tutelati</b>	<i>Le persone previste dal <b>par. 1 dell'Appendice B</b> della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele</i>
<b>Tutele</b>	<i>l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing o dall'art. 20 del HSchG austriaco</i>
<b>Violazioni di Atti Settoriali</b>	<p><i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'<b>Appendice A</b>,</i></p> <p><i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla/e Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i></p> <p><i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni, a prescindere dal fatto che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i></li> <li><i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società,</i></li> </ul> <p><i>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</i></p>

## **2.2. Ambito di applicazione soggettivo**

**2.2.1.** La presente procedura si applica alle seguenti Società:

- ✓ **SALVAGNINI ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Via Ingegnere Guido Salvagnini, 51, 36040 Sarego (VI) – Italia (la “**Capogruppo**”)
- ✓ **SALVAGNINI INDUSTRIALE S.P.A.**, con sede legale in Via Arcella, 122/I, 83030 Montefredane (AV) – Italia,
- ✓ **SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH**, con sede operativa in Dr. Guido Salvagnini-Straße 1, 4482 Ennsdorf – Austria
- ✓ **SALVAGNINI Deutschland GmbH**, con sede operativa a Am Surbach 1, 35625 Hüttenberg, Deutschland

(le “**Società**”).

Di volta in volta, nella presente Procedura si preciserà se in relazione a Segnalazioni relative a SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH o SALVAGNINI Deutschland GmbH si applicano regole diverse e/o ulteriori rispetto a quelle vigenti in Italia.

**2.2.2.** In relazione alle suddette Società, la presente procedura si applica:

- ai soggetti Segnalanti che effettuano i) Segnalazioni Interne e/o Esterne o ii) Divulgazioni Pubbliche o iii) denunce all’autorità giudiziaria, in relazione alle sole Violazioni Settoriali previste nell’**Appendice A**,
- agli altri Soggetti Tutelati;
- agli altri soggetti interessati che vengono coinvolti a vario titolo nel Sèguito delle Segnalazioni.

**2.2.3.** Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

<b>ID</b>	<b>Categoria soggetto</b>	<b>Natura soggetto</b>
A	<b>Lavoratori subordinati</b> delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali	Segnalante interno
B	<b>Volontari e tirocinanti</b> , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	<b>Lavoratori autonomi</b> , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile italiano (contratto d’opera) (inclusi <b>Liberi professionisti e consulenti</b> che prestano la propria attività presso le Società) nonché <b>Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di Procedura Civile Italiano</b> , che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e 3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ovvero soggetti simili in altre giurisdizioni	Segnalante esterno

D	<b>Lavoratori e collaboratori</b> , che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa <b>presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società</b>	Segnalante esterno
E	<b>Azionisti</b>	Segnalante esterno
F	<b>Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione</b> o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
G	<b>Membri dell'organo di controllo o vigilanza</b> delle Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)	Sindaco-ODV 231: Segnalanti interni Revisore o referente di società di revisione – DPO: Segnalanti esterni

### **2.3. Ambito di applicazione oggettivo**

I Segnalanti sono tenuti a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Non saranno prese in considerazione le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.**

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Resta ferma:

- i) l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali, e
- ii) l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (pertanto, il Segnalante avrà sempre facoltà, nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, di presentare querela all'Autorità penale competente).

## **3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'**

### **3.1. Generalità**

La Segnalazione è:



a) **obbligatoria in Italia, mentre opzionale in Austria e Germania**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);

b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;

c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

### **3.2. Oggetto della Segnalazione**

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte delle Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, al Segnalante è suggerito di fornire almeno i **seguenti elementi** utili:

- le **generalità** del Segnalante [nome, cognome, (in Italia codice fiscale, posizione o funzione svolta)], salvo questi ritenga di non procedere con una Segnalazione anonima;
- una descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- le **generalità** del soggetto cui viene attribuita la violazione o elementi utili ad identificarlo, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### **3.3. Tipologie di Segnalazione**

Una **Segnalazione** è definita:

a) **Interna**, se diretta alle Società<sup>3</sup>; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei **Canali di Segnalazione** (a loro volta distinti in **interni o esterni**, a seconda che siano gestiti dalle Società, oppure da terzi),

b) **Esterna**, se eseguita **all'Autorità competente**,

c) **Divulgazione pubblica** se effettuata in presenza degli specifici presupposti di legge per quest'ultima.

#### **3.3.1. Canali di Segnalazione Interna**

Per l'Italia:

---

<sup>3</sup> Il Segnalante deve innanzitutto verificare se è possibile comunicare le Informazioni sulla Violazione tramite una Segnalazione Interna, cioè utilizzando uno dei Canali di Segnalazione (interni o esterni) gestiti dalla Società.

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali.**

Per l'Austria:

Deve essere firmato, con riferimento ai Canali di Segnalazione Interna, un accordo con il comitato aziendale.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti **Canali Interni** di Segnalazione Interna.

✓ INFORMATICI:

- **Portale/Software<sup>4</sup>**, raggiungibile all'indirizzo **<https://salvagnini.integrityline.com>**,

✓ ORALI:

- **Registrazione vocale** (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile nel Portale/Software.

I Gestori della Segnalazione hanno l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un **resoconto dettagliato** della conversazione **scritto** dal personale addetto al trattamento della Segnalazione.

- *(su richiesta della persona Segnalante)* **Incontro personale diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **previo necessario consenso** del Segnalante, che

- a) l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data di ricezione della richiesta suddetta (in Austria: massimo 14 giorni di calendario), e

hanno l'obbligo di **documentare** l'incontro tramite:

- b) **registrazione audio della conversazione su un supporto audio durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- c) **verbale dettagliato** e completo dell'incontro e della conversazione effettuata.
- d) **trascrizione/upload e conservazione del suddetto verbale sul Portale/Software.**

Se il Segnalante ha rivelato la propria identità, o, in caso di Segnalazione anonima, ciò è possibile anche senza rivelare l'identità, i Gestori della Segnalazione devono dare al Segnalante l'opportunità – ove possibile - di **verificare, rettificare e approvare** il suddetto verbale tramite propria sottoscrizione.

La revoca del consenso da parte del Segnalante non pregiudica la liceità del trattamento e della comunicazione effettuata su base volontaria fino alla revoca.

---

<sup>4</sup> Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software da parte del Segnalante sono visionabili nella prima pagina online del Portale/Software.

I Gestori della Segnalazione gestiscono poi il Séguito della Segnalazione tramite il Portale/Software.

NB: Nel caso in cui un soggetto diverso dai competenti Gestori delle Segnalazioni riceva una Segnalazione, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, immediatamente al suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento.

*La mancata o ritardata comunicazione della Segnalazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte del primo ricevente non competente costituisce una violazione della presente procedura, punibile come da successivo Par. 9.*

Se il contenuto di una Segnalazione viene a conoscenza di persone diverse dai Gestori della Segnalazione, in particolare perché una segnalazione non è giunta direttamente ai Case Manager competenti, è vietato divulgare il contenuto della Segnalazione o l'identità del Segnalante, ad eccezione dell'inoltro della Segnalazione ai Gestori della Segnalazione competenti.

### **3.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica**

#### **3.3.2.1. Segnalazione Esterna**

##### **In Italia**

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**<sup>5</sup>;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

La Segnalazione Esterna è effettuata all'ANAC:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o

<sup>5</sup> Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione all'ANAC.

- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

### **In Austria**

Il Segnalante può anche inviare una Segnalazione Esterna a un Canale di Segnalazione Esterna. Le segnalazioni dovranno essere presentate ad un ufficio esterno in particolare se

a) non è possibile, né opportuno, né ragionevole gestire la segnalazione tramite il Canale di Segnalazione Interno o

b) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante si è rivelata infruttuosa o inutile.

In relazione a informazioni concernenti Violazioni relative alla società SALVAGNINI MASCHNINENBAU GmbH, la Segnalazione Esterna relativa alle Violazioni per i diversi tipi di corruzione previsti in **Appendice A** può essere fatta al "Single Point of Contact (SPOC) per la Corruzione e l'Abuso di Autorità" istituito presso l'**Ufficio Federale Anti-Corruzione** ((BAK - Bundesamtes Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, sito web: <http://www.bak.gv.at/>).

È possibile effettuare segnalazioni al BAK tramite questo link: [www.bkms-system.net/BAK](http://www.bkms-system.net/BAK).

Il BAK non è competente nella misura in cui altre autorità o enti federali sono responsabili per le Informazioni sulle Violazioni di legge.

Un elenco di tali altre autorità federali e agenzie è contenuto nell'Allegato F.

L'art. 15 comma 2 del HschG individua i seguenti ulteriori canali di segnalazione esterna:

- Autorità di Vigilanza dei Revisori (sulla base della Legge sulla Vigilanza dei Revisori)
- Autorità Contabile (sulla base della Legge sulla Contabilità)
- Autorità Garante della Concorrenza Federale (sulla base della legge sulla concorrenza)
- Autorità dei Mercati Finanziari (sulla base della legge sull'Autorità dei Mercati Finanziari)
- Ufficio per le Segnalazioni in Materia di Riciclaggio di Denaro (sulla base della legge sull'Ufficio Federale di Polizia Criminale)
- Camere Notarili (sulla base del Codice notarile)
- Ordini degli Avvocati (sulla base dello Statuto Disciplinare degli Avvocati e di Tutela dei Praticanti Avvocati)
- Camera dei Consulenti Fiscali e dei Revisori dei conti (sulla base della legge sulla professione dei Contabili Pubblici)

### **In Germania**

I Segnalanti possono anche presentare Segnalazioni Esterne presso i centri esterni di segnalazione. I Segnalanti dovrebbero tuttavia dare priorità alle Segnalazioni Interne, nei casi in cui sia possibile intraprendere un'azione interna efficace contro la violazione riscontrata e gli stessi non temano ritorsioni. Se una violazione segnalata internamente non è stata sanata, il Segnalante è libero di contattare un centro di segnalazione esterno.

I centri di segnalazione esterni sono, ad esempio:

- l'Ufficio federale di giustizia, Adenauerallee 9-103, 53113 Bonn ([https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes\\_node.html](https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html));
- L'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin);

- Il Centro di segnalazione degli informatori, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn ([https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle\\_node.html](https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html));
- L'Ufficio federale dei cartelli, Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn ([https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Externe\\_Meldestelle.html](https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Externe_Meldestelle.html)).

### **3.3.2.2. Divulgazione Pubblica**

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
  - ✓ **non sia stata intrapresa né si intenda intraprendere un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
  - ✓ **se** non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
  - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o
  - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

## **3.4. Gestori delle Segnalazioni**

### **3.4.1. Generalità**

La gestione dei Canali di Segnalazione Interna e del Seguito è affidata al Comitato Segnalazioni composto dai seguenti soggetti, cui è garantita a tal fine una **posizione funzionale autonoma**, e che deve essere **specificamente formata** per la gestione stessa:

- il Professionista Esterno Indipendente,
- la Responsabile Legale della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.,
- la Responsabile HR della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.,

i quali agiscono collegialmente nella veste comune di "**Comitato Segnalazioni**", salvo diversa previsione della presente Procedura.

### **3.4.2. Budget**

L'organo competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione valuta l'opportunità di/provede ad attribuire allo/agli stesso/i un budget annuo, utilizzabile per l'esecuzione dell'incarico,

sempreché i Gestori della Segnalazione non dispongano già di un budget per il proprio funzionamento.

### **3.4.3. Compiti**

I Gestori della Segnalazione, quale organo reputato imparziale e competente dalle Società, hanno il **compito** di:

- a) ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;
- b) effettuare lo Screening delle Segnalazioni (vedi Capitoli 3.5.2 e 3.6.1);
- c) fornire il primo Avviso al Segnalante nel termine previsto dal Cap. 3.5.4; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni; dare diligente Séguito alla Segnalazione;
- d) se competente per materia, curare la adeguata istruttoria sui fatti segnalati, tramite azioni come un'inchiesta interna, indagini, richieste di integrazioni se necessario al Segnalante, richieste a terzi;
- e) se competente per materia, decidere sull'esito (fondatezza) delle Segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria, e comunicarlo al Segnalante entro le scadenze previste al Cap. 3.5.4;
- f) se competente per materia, collaborare con le altre funzioni aziendali competenti per verificare che sia posto rimedio, alla Violazione segnalata, es. anche tramite l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi;
- g) curare l'adeguata archiviazione e conservazione delle Segnalazioni;
- h) coordinarsi con la Funzione Privacy, nonché con il DPO designato, ove necessario o richiesto, per soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
- i) mettere a disposizione informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite esposizione nei luoghi di lavoro, pubblicazione nel sito internet della Società o tramite qualsiasi altro mezzo che permetta ai Segnalanti di accedere a tali informazioni;
- j) collaborare con il Responsabile IT, su richiesta, affinché siano garantiti i requisiti di protezione dei Canali di Segnalazione informatici e di conservazione delle Segnalazioni;
- k) comunicare agli organi amministrativi delle Società a cui si riferiscono le Segnalazioni pervenute, con cadenza annuale entro il 31 gennaio, una relazione annuale sulle Segnalazioni ricevute e sui relativi esiti; la relazione, non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infra annuale se i Gestori delle Segnalazioni la valutano necessaria.

E' fatto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità, indipendenza dei Gestori della Segnalazione.

### **3.5. Esame delle Segnalazioni**

### **3.5.1. Switch / Protocollo**

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione diversi dal Portale/Software viene protocollata / inserita immediatamente nel Portale/Software dal Gestore della Segnalazione che per primo la riceve. Tale inserimento causa l'attribuzione di un Codice ID alla Segnalazione (protocollazione).

### **3.5.2. Screening preliminare**

A seguito di ricezione della Segnalazione, i Gestori della Segnalazione devono **prendere in carico** la stessa e la sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare:

- se la Segnalazione contenga le Informazioni minime obbligatorie previste, e pertanto sia da reputarsi ammissibile,
- se la Segnalazione contenga Informazioni palesemente false, e debba quindi essere immediatamente rigettata,
- la tipologia di Violazione denunciata (es. Violazione 231, Violazione Settoriale), e
- l'eventuale conflitto di interesse dei Gestori della Segnalazione rispetto alla Segnalazione stessa.

(lo "**Screening**").

Le Segnalazioni contenenti Informazioni palesemente false o inattendibili devono essere rifiutate da parte dei Gestori della Segnalazione, con avviso al Segnalante che tali informazioni danno luogo a richieste di risarcimento danni e possono essere perseguite in tribunale o come illecito amministrativo.

Se i Gestori della Segnalazione ritengono che la stessa sia **ammissibile** e rientri altresì nella loro **competenza**, procedono con gli ulteriori incombeni (istruttoria, ecc., su cui vedi oltre).

Se invece i Gestori della Segnalazione valutano che l'ulteriore gestione della Segnalazione **esula dalle proprie conoscenze** tecniche o legali (perché di competenza di altri Gestori della Segnalazione - es. DPO, altri soggetti competenti per legge quali Collegio Sindacale, Revisori dei Conti e Società di Revisione), essi provvedono al sollecito **riservato inoltro** della Segnalazione a tali altri soggetti, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.

I Gestori della Segnalazione, ove reputato necessario o utile per lo svolgimento dei propri compiti, possono delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interni, nei rispetto dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendale vigente, o esterni) lo svolgimento dei compiti istruttori sub e) e/o f) sopra menzionati (esempio se richiedono competenze specialistiche tecniche o legali che ) (la "**Cooptazione**") e sotto previo vincolo scritto di stretta riservatezza. A tal fine i Gestori della Segnalazione si assicura/no preventivamente che il delegato sia a conoscenza della presente procedura.

Resta **ferma la responsabilità esclusiva dei Gestori della Segnalazione circa la decisione finale** circa la fondatezza della Segnalazione, nonché in relazione alle misure di eliminazione delle conseguenze e delle cause della Violazione segnalata se così previsto dall'Organigramma funzionale aziendale.

I Gestori della Segnalazione, d'accordo con la Direzione, possono delegare per iscritto al terzo specialista suddetto, caso per caso, anche il potere esclusivo di decisione finale circa la fondatezza della Segnalazione. In tal caso, il terzo delegato assume necessariamente la veste di Gestore della Segnalazione.

### **3.5.3. Conflitto di interesse**

I Gestori della Segnalazione, se reputano l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto alla segnalazione pervenutagli (*es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili ai Gestori stessi, o all'Area funzionale in cui ai Gestori stessi, svolgono le proprie abituali mansioni*), sono tenuti a:

- astenersi dal trattare la Segnalazione, e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altri Gestori della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, al Collegio Sindacale della Capogruppo), comunicando per iscritto la natura del conflitto rilevato.

In caso di eventuale **dubbio** sull'esistenza del proprio conflitto di interessi, il Gestore della Segnalazione è tenuto a darne immediato avviso agli altri Gestori della Segnalazione, che con lui valuteranno quindi lo stesso.

La natura del conflitto rilevato rispetto a una Segnalazione deve essere dichiarata all'interno del campo "note" nel Portale/Software, da parte dei Gestori della Segnalazione non in conflitto di interesse.

### **3.5.4. Riscontro al Segnalante**

**Entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della Segnalazione non anonima, i Gestori della Segnalazione comunicano al Segnalante un avviso di ricevimento** della Segnalazione, tramite il Portale/Software SaaS, o, se non è possibile usare il Portale/Software, all'indirizzo postale, di posta elettronica o altro indirizzo elettronico indicato dal Segnalante.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- il Case Manager abbia motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della Segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla data dell'**avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo), dalla **scadenza del termine di 7 giorni** dal ricevimento della Segnalazione.

NB: Se alla scadenza di tale termine di 3 mesi **non è stato deciso alcun Seguito** (come definito al Capitolo 2) della Segnalazione, **il Segnalante ne deve essere informato**, così come anche circa gli ulteriori riscontri da attendersi.

Il Segnalante usando l'ID segnalazione ricevuto può accedere al Portale/Software e interloquire con i Gestori della Segnalazione designati di volta in volta da parte delle Società.

## **3.6. Istruttoria**



### **3.6.1. Generalità**

Ogni Segnalazione deve essere valutata per verificarne l'ammissibilità e la fondatezza nel merito. Il/i Case Manager non è/sono tenuto/i a dare Seguito a una Segnalazione:

- che non rientra nel campo di applicazione della presente Procedura, o
- da cui non si evince la ammissibilità delle stessa.

Se la Segnalazione è ritenuta *prima facie* **ammissibile**, i Gestori della Segnalazione competenti procedono con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione. A tale scopo egli/gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verificano se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, le Società hanno adottato previe adeguate Procedure;
- b) se lo reputano necessario od opportuno, richiedono e ricevono ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti, anche terzi (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione.

[NB: Non è necessario che le società aderenti alla presente Procedura **ottengano dai terzi fornitori un impegno scritto a segnalare** e collaborare con i Gestori della Segnalazione per l'istruttoria delle rispettive Segnalazioni, in quanto la Clausola 231 fatta sottoscrivere agli stessi da parte della Società è già idonea a garantire tale collaborazione anche in relazione a Violazioni non 231 che emergano in relazione agli stessi processi operativi cui si riferiscano i rischi 231.

(NB: *I terzi possono invocare il segreto professionale cui si siano obbligati ai sensi di legge – es. legale o medico - e/o in ragione di eventuali precedenti accordi di riservatezza con ulteriori soggetti terzi*)

- c) Con immediata tempestività, inoltre, i Gestori della Segnalazione ricevono da parte dei Responsabili delle rispettive aree funzionali aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano:
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le Violazioni;
  - le richieste di Tutela legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori delle Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le Violazioni;
  - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle Violazioni segnalate;
  - le richieste inoltrate dalle persone Segnalate (cioè a cui siano addebitate le Violazioni) in funzione della difesa dei propri diritti asseritamente violati tramite la Segnalazione pervenuta.

### **3.6.2. Priorità**

Le Segnalazioni sono trattate secondo il seguente **ordine di priorità**:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle Violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente Segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nel fatto oggetto di Segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dal Gestore della Segnalazione.

### **3.7. Obblighi di collaborazione**

Chiunque venga richiesto da un Gestore della Segnalazione di fornire notizie e valutazioni in relazione ad una Segnalazione, è tenuto a collaborare con diligenza e a mantenere la riservatezza sul contenuto delle Informazioni scambiate.

### **3.8. Archiviazione della Segnalazione**

Nel caso in cui all'esito dello Screening o della successiva più estesa istruttoria sia riscontrata:

- la mancanza anche parziale dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione di Violazioni; o
- il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti denunciati; o
- la Segnalazione di Violazioni corredata da documentazione non appropriata o inconferente; o
- l'infondatezza per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti,

i Gestori della segnalazione **dichiarano inammissibile** la Segnalazione pervenuta, provvedendo alla conseguente archiviazione della medesima, tramite il Portale/Software.

Di tale archiviazione viene data sollecita **notizia** tramite il Portale/Software:

- al Segnalante (se noto o comunque raggiungibile tramite la Inbox Sicura del Portale/Software),
- agli altri Gestori della Segnalazione, se questi non sono stati coinvolti nello Screening o nell'Istruttoria della Segnalazione,
- agli organi amministrativi delle Società a cui si riferiscono le Segnalazioni, in sede di relazione periodica da parte del Gestore della Segnalazione.

### **3.9. Azioni conseguenti alla Segnalazione**

#### **3.9.1. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o colpa grave**

In tal caso, occorre procedere all'Archiviazione.

Qualora i Gestori della Segnalazione riscontrino elementi tali da far emergere, secondo un ponderato giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunicano per iscritto:

- al Segnalato (per quanto possibile secondo il GDPR); e
- al Responsabile di area funzionale del Segnalante, nonché al Responsabile RISORSE UMANE, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante.

#### **3.9.2. Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate**

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, i Gestori della Segnalazione competente nel merito della Segnalazione riscontrino che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati**, comunicano l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili, per ogni valutazione di rispettiva competenza:

- a) al Segnalato;
- b) al Responsabile di area funzionale a cui appartiene il Segnalante;
- c) al Responsabile di area funzionale a cui si riferisce la Segnalazione;
- d) alla Funzione RISORSE UMANE; e
- e) all'organo amministrativo della Società a cui si riferisce la Violazione; e
- f) nel caso di Segnalante esterno:
  - i) al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se si ritiene che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione segnalata, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a esaminare la comunicazione), e
  - ii) al Responsabile dell'area funzionale interna della Società che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione;
- g) al Collegio Sindacale della Capogruppo;

salvo che tale comunicazione ciò ostacoli indagini o procedimenti giudiziari ulteriori per la tutela dei diritti delle Società; in ogni caso i Gestori della Segnalazione valutano l'opportunità di ritardare la suddetta comunicazione, in funzione di eventuali esigenze di riservatezza durante lo svolgimento dell'istruttoria.

### **Per la Germania**

In ogni caso, l'identità del Segnalante deve essere protetta e non divulgata. Informazioni sull'identità di un Segnalante o altre circostanze che consentano di trarre conclusioni sull'identità di questa persona possono essere trasmesse all'organo competente dell'autorità

- in procedimenti penali su richiesta delle autorità giudiziarie,
- sulla base di un'ordinanza in un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, compresi i procedimenti sanzionatori amministrativi,
- sulla base di una decisione del tribunale,
- dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 21 ai dipartimenti specializzati competenti dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria e, nel caso delle operazioni ai sensi del § 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, agli organi di cui all'articolo 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, o
- dall'Ufficio federale dei cartelli come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 22 ai servizi specializzati competenti dell'Ufficio federale dei cartelli e nei casi di cui al § 49 comma 2 periodo 2 e 4 e § 50d della legge contro le restrizioni della concorrenza, alla rispettiva autorità garante della concorrenza.

Inoltre, le informazioni sull'identità dell'informatore possono essere divulgate solo se la divulgazione è necessaria per misure di follow-up e l'informatore acconsente alla divulgazione.

### **3.9.3. Procedimento amministrativo, civile o penale**

Nel caso in cui il/ Case Manager ritenga/ano che esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo, civile o penale (es. denuncia penale) contro un Soggetto Coinvolto indicato nella Segnalazione o individuato a seguito di successive indagini, provvede ad avviare in autonomia una tale azione, oppure informa un soggetto interno competente ad avviare un tale procedimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo, salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il/i Case Manager si consulterà con l'Ufficio del Personale per individuare la Funzione o la persona più idonea a ricevere la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto.

Nel caso in cui tale soggetto interno competente per tale adempimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo si trovi in conflitto di interesse, il Case Manager ne informa un soggetto interno apicale non in conflitto di interessi.

### **3.9.4. Inosservanza di Procedure interne**

Nel caso in cui l'istruttoria svolta a seguito della Segnalazione porti i Gestori della Segnalazione a constatare (i) l'assenza di specifiche Procedure aziendali dirette a garantire contro il rischio di Violazioni o (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse, o (iii) la carenza di formazione interna rispetto alle regole previste dalla Procedura, i Gestori della Segnalazione segnalano tali circostanze ai Responsabili funzionali della Società a cui si riferisce la Violazione e alla Funzione Legale della Capogruppo, per gli opportuni rimedi.

### **3.9.5. Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte**

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.*) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2.

Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

### **3.9.6. Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili**

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2 precedente.

## **4. CONSERVAZIONE**

La Segnalazione di Violazioni, e la relativa documentazione, devono essere **archivate** esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **in Italia, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione, e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

**In Austria:** i dati saranno archiviati per un massimo di 5 anni dopo l'ultimo trattamento o trasmissione, a meno che non sia necessaria una conservazione più lunga per far valere, esercitare o difendere diritti legali in qualsiasi procedimento. I dati di registro verranno archiviati dall'ultima elaborazione o trasmissione fino a 3 anni dopo la cessazione del suddetto obbligo di conservazione. Tutti i dati personali verranno quindi cancellati o resi anonimi a tale scopo.

## **5. TUTELA LEGALE**

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell'**Appendice B**.

## **6. FORMAZIONE**

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing e sono regolate in **Appendice D**.

## **7. DISTRIBUZIONE**

I Gestori della Segnalazione mettono a disposizione dei Destinatari della presente Procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, utilizzando una o più delle seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Messa a disposizione
  - ✓ a mani e/o
  - ✓ via e-mail, o
  - ✓ tramite intranet aziendale o
  - ✓ tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure),
- Pubblicazione in apposita sezione del Sito internet aziendale (il cui indirizzo URL è comunicato dalla Società),
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione.

## **8. SANZIONI**

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo - oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente - a sanzioni disciplinari da parte delle Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamato).

La Società, inoltre, si riserva espressamente di sanzionare coloro che venga accertato siano responsabili degli illeciti di cui sopra.

Sono inoltre previste le seguenti **sanzioni**:

### **Italia**

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati. in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

### **Austria**

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati. in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali,
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza, o
- fornisce consapevolmente una falsa Informazione,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'Autorità amministrativa distrettuale con una **multa** fino a 20.000,00 euro, e in caso di recidiva fino a 40.000,00 euro.

### **Germania**

Chi

- ostacola un segnalante o altra persona protetta in relazione ad una segnalazione,
  - non provvede alla creazione o al mantenimento di un centro interno di segnalazione nonostante l'obbligo in tal senso,
  - adotta una misura di ritorsione o
  - non rispetta, volontariamente o negligenemente, la riservatezza,
- commette un illecito amministrativo, punito, a seconda del reato, con la sanzione pecuniaria fino a euro 500.000,00.

## **9. ALTRO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applica:

- in relazione alle segnalazioni riguardanti le società SALVAGNINI ITALIA SPA e SALVAGNINI INDUSTRIALE SPA, il Decreto n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), e le ulteriori normative in esso richiamate;
- in relazione alle segnalazioni riguardanti la società SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH, la Legge sulla protezione degli informatori (HSchG), e le ulteriori normative in essa richiamate.
- in relazione a segnalazioni riguardanti la società SALVAGNINI Deutschland GmbH, la legge sulla protezione degli informatori (HinSchG) e altre norme ivi menzionate.

## APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI

Le Violazioni Settoriali includono:

- a) gli **illeciti c**(atti e omissioni, anche solo tentati o occultati) **che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione<sup>6</sup>:

<p>Tutela della vita privata e protezione dei dati personali  <b>Es. violazioni di obblighi privacy quali informative agli interessati, raccolta consenso su trattamenti, misure di protezione dei dati e dei trattamenti, documentazione, ecc.</b></p>
<p>Tutela dell'ambiente  <b>Es. violazioni di prescrizioni amministrative eventualmente punite con sanzioni amministrative pecuniarie e rientranti nel perimetro dei reati ambientali di cui al D.Lgs. 231/2001.</b></p>
<p>Sicurezza e conformità dei prodotti  <b>Es. obblighi di garantire la qualità e sicurezza dei prodotti commercializzati destinati ad un uso da parte del pubblico dei consumatori</b></p>
<p>Appalti pubblici            Servizi finanziari, prodotti finanziari e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo            Sicurezza del traffico            Protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare            Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali            Salute pubblica            Protezione del consumatore</p>
<p>(solo in Austria)            Prevenzione e punizione dei Reati ai sensi degli articoli 302-309 del Codice Penale Austriaco (StGB), Gazzetta Ufficiale Federale n. 60/1974:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 302 Abuso d'Ufficio</li> <li>• art. 303 Limitazione o privazione illegale della libertà personale e Perquisizione abusiva di abitazione</li> <li>• art. 304 Corruzione in atti pubblici</li> <li>• art. 305 Accettazione di benefici</li> <li>• art. 306 Accettazione di benefici per influenzare</li> <li>• art. 307 Corruzione passiva</li> <li>• art 307a Concessione di benefici</li> <li>• art. 307b Concessione di benefici per influenzare</li> <li>• art. 308 Indebita influenza in atti pubblici</li> <li>• art. 309 Corruzione in atti privati</li> </ul>
<p>(solo in Germania)            - Violazioni punibili dalla legge,            - Violazioni punibili con sanzioni se la norma violata serve a proteggere la vita, l'incolumità o la salute o a proteggere i diritti dei dipendenti o dei loro organi rappresentativi,</p>

<sup>6</sup> Cfr. allegato alla Direttiva UE 1937/2019.

- Violazioni delle norme per il trasporto sicuro di merci pericolose su strada, ferrovia e per vie navigabili interne,
- violazioni degli obblighi di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica,
- violazioni delle norme sulle norme di qualità e sicurezza per organi e sostanze di origine umana, medicinali umani e veterinari, dispositivi medici e assistenza transfrontaliera ai pazienti,
- violazioni delle norme sulla lavorazione, presentazione e vendita del tabacco e dei prodotti affini,
- violazioni delle norme che regolano i diritti degli azionisti nelle società per azioni,
- violazione degli obblighi di contabilità e revisione contabile per enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 316a frase 2 del Codice commerciale tedesco,
- Violazioni delle norme fiscali legali,
- Violazioni delle restrizioni alla concorrenza,
- dichiarazioni di funzionari pubblici che costituiscono una violazione del dovere di rispettare la Costituzione.

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
- c) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:
  - 1. violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché
  - 2. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società (nel caso dell'Italia: IRES, IRAP) o
  - 3. i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'**Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto Whistleblowing** reperibile all'indirizzo internet [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).



## APPENDICE B - TUTELE

### **1. SOGGETTI TUTELATI**

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione,
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
  - **Facilitatori,**
  - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
  - **Collegli di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
  - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.**

#### **In Austria**

Ambito di applicazione personale dell'HSchG austriaco (§ 2)

Persone (whistleblowers) che hanno ottenuto informazioni su violazioni della legge a causa di un rapporto professionale attuale o precedente con una persona giuridica del settore privato (§ 5 n. 11) o pubblico (§ 5 n. 10)

- come dipendenti o inservienti della persona giuridica o come lavoratori affittati alla persona giuridica, oppure
- come candidati a un posto di lavoro, come stagisti o tirocinanti presso la persona giuridica o come altri tirocinanti presso la persona giuridica, oppure
- come lavoratori autonomi o
- come membri di un organo di amministrazione, direzione o vigilanza della persona giuridica o
- lavorando sotto la supervisione e la gestione di un appaltatore, un subappaltatore o un subappaltatore della persona giuridica o dei suoi fornitori

lavorare o aver lavorato.

HSchG si applica anche agli azionisti di persone giuridiche che sono venuti a conoscenza di violazioni della legge a causa di rapporti professionali attuali o passati con tale persona giuridica.

Si applicano anche le disposizioni degli articoli 4 e 5 dell'HSchG

- per le persone fisiche che supportano i segnalanti nel processo di segnalazione,
- per le persone fisiche che si trovano nelle vicinanze del segnalante e che, senza appoggiarlo
- la denuncia, può essere influenzata da conseguenze negative della denuncia, come ritorsioni, e

- per le persone giuridiche possedute in tutto o in parte dal segnalante o per le quali il segnalante opera o con le quali ha comunque rapporti professionali.

### **In Germania**

Gli informatori ai sensi della HInschG sono persone fisiche che hanno ottenuto informazioni su reati in relazione alla loro attività professionale. Questi informatori sono in particolare

- Dipendenti,
- coloro che sono impiegati per la loro formazione professionale,
- i dipendenti pubblici,
- Giudici ad eccezione dei giudici onorari,
- personale militare,
- Persone che per la loro indipendenza economica devono essere assimilate ai lavoratori; tra questi rientrano anche coloro che lavorano da casa e coloro che sono trattati come tali,
- persone con disabilità che lavorano in un'officina per persone con disabilità o presso un altro fornitore di servizi ai sensi della sezione 60 del nono libro del Codice sociale tedesco.

## **2. TUTELE**

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

## **3. MISURE DI PROTEZIONE<sup>7</sup>**

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,

---

<sup>7</sup> La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

- a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e
- b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (es. *Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

### **3.1. Divieto di ritorsione**

**I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione** (per tale intendendosi *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*) (**divieto di atti ritorsivi**).

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

### **3.2. Protezione dalle Ritorsioni**

### 3.2.1 **Denuncia all’Autorità pubblica**

#### **In Italia**

I Segnalanti possono **denunciare all’ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito**.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’INL, ferma l’esclusiva competenza dell’ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l’eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

### 3.2.2 **Invalidità degli atti e ripristino della situazione precedente**

#### **In Italia**

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, delle Tutele da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

#### **In Austria**

La Società a cui è attribuibile l’atto ritorsivo per una Segnalazione giustificata deve

- ripristinare lo stato di diritto esistente ex ante,
- risarcire il danno pecuniario e
- pagare un indennizzo per il pregiudizio personale subito dal Segnalante.

#### **In Germania**

In caso di violazione del divieto di ritorsione, il trasgressore è tenuto a risarcire il segnalante del danno derivante. Il reato non dà diritto al lavoro.

### 3.2.3 **Onere della prova**

#### **In Italia**

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava su chi li ha posti in essere **l’onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli dimostra di aver effettuato, ai sensi del Decreto Whistleblowing, una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica**.

## **In Austria**

Il regime dell'onere della prova è regolato in Austria in modo opposto a quanto avviene in Italia, come segue.

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi nei quali un Segnalante sostiene di essere stato danneggiato da un atto di ritorsione in conseguenza di una segnalazione, spetta al Segnalante dimostrare che l'atto è stato adottato come ritorsione per la Segnalazione.

Non si deve presumere che l'atto sia stato adottato come ritorsione per la Segnalazione se, valutate tutte le circostanze, è più probabile che un altro motivo sia stato determinante per l'atto. Il nesso tra atto e Segnalazione deve pertanto essere ragionevolmente dimostrato dal Segnalante.

## **In Germania**

Se un informatore subisce uno svantaggio in relazione alla sua attività professionale e afferma di aver subito tale svantaggio a seguito di una segnalazione o di una segnalazione ai sensi della presente legge, si presume che tale svantaggio costituisca una ritorsione per tale segnalazione o segnalazione. In tal caso, chi ha sanzionato il segnalante deve dimostrare che la sanzione è stata fondata su motivi sufficientemente giustificati ovvero che non si è basata sulla segnalazione o sulla segnalazione.

### **3.3. Limitazioni di responsabilità**

**L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile, ed è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- violazioni coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),
- violazioni relative alla tutela del diritto d'autore,
- violazioni relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- violazioni che offendono la reputazione del Soggetto coinvolto o denunciato (Segnalato)

a condizione che, tuttavia, **vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria** per svelare la Violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, comunque, non vale:

- a) nel caso in cui il Segnalante commetta un **reato per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.  
*Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e*
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati** alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamato).

### **In Austria:**

#### § 22 HSchG

(1) Gli informatori meritevoli di protezione ai sensi del § 6 par. 1 e le persone della loro cerchia (§ 2 cpv. 3) non rispondono delle conseguenze reali o giuridiche di una soffiata giustificata.

(2) Una relazione effettuata in conformità alle disposizioni della 2° sezione principale sulla procedura per le segnalazioni interne e una relazione effettuata in conformità alle disposizioni della 3° sezione principale sulla procedura per le segnalazioni esterne, che evidenzia fatti o informazioni che il segnalante è obbligato alla riservatezza sulla base di una disposizione legale o di un accordo contrattuale, non viola gli obblighi di riservatezza nella misura in cui

1. la segnalazione di cui al par. 1 è giustificato e in particolare non rientra nel § 3 par. 6 commi. da 1 a 5 e
2. il segnalante ha motivi sufficienti per ritenere che l'informazione sia necessaria per scoprire o prevenire una violazione di legge.

### **In Germania**

Un informatore non può essere ritenuto legalmente responsabile dell'ottenimento o dell'accesso alle informazioni da lui segnalate o divulgate, a condizione che l'ottenimento o l'accesso non costituisca di per sé un reato penale separato. Un informatore non viola alcun vincolo alla divulgazione e non può essere ritenuto legalmente responsabile della divulgazione di informazioni effettuate nel corso di una segnalazione o divulgazione se aveva fondati motivi per ritenere che la divulgazione delle informazioni fosse necessaria per scoprire un reato.

#### **3.4. Divieto di transazione (solo Italia)**

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, codice civile.

### **4. MISURE DI SOSTEGNO**

#### **In Italia**

Il Segnalante ha diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

Inoltre, il Segnalante titolare di un reddito inferiore a determinate soglie ha diritto al patrocinio gratuito Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia (vedasi al link [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_7\\_2.page#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page#)).

## **In Austria**

Il patrocinio legale gratuito è regolato in Austria come segue.

In relazione alla Segnalazioni relative alla società SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH, i Segnalanti e gli altri Soggetti Tutelati hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e civili, a condizione che abbiano diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile austriaco.

Le associazioni professionali (rappresentanti legali dei professionisti) sono autorizzate a fornire supporto nella misura necessaria nei singoli casi per evitare casi di rigore a causa di spese legali nella difesa contro misure di ritorsione, se e nella misura in cui non esiste un diritto al gratuito patrocinio o alla tutela legale beneficia di un gruppo di interesse legale o di un'assicurazione di protezione giuridica privata o collettiva.

Ciò non si applica alla difesa contro svantaggi dovuti a informazioni gravemente negligenti o consapevolmente false fornite a canali di segnalazione esterni, presunte violazioni della legge o reclami.

## **5. RISERVATEZZA**

### **5.1. Generalità**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguimento alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte delle Società, dei Gestori della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- **L'identità sua e delle persone a lui vicine che agevolano** la Segnalazione (diritto all'anonimato), durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione<sup>8</sup>, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato **rivelare al soggetto Segnalato o ad altri soggetti non espressamente autorizzati** l'identità del Segnalante, **senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza.

### **5.2. Esclusione della riservatezza**

---

<sup>8</sup> La riservatezza riguarda anche tutte le altre informazioni da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dei segnalanti.

## **In Italia:**

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante<sup>9</sup>; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

## **In Austria:**

L'identità degli informatori e di qualsiasi persona interessata dalla segnalazione può essere rivelata solo se un'autorità amministrativa, un tribunale o una procura lo ritiene essenziale nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari o di procedimenti investigativi ai sensi del codice di procedura penale e se ritenuto proporzionato rispetto all'eventuale rischio per la persona del segnalante in considerazione della fondatezza e della gravità delle accuse mosse.

In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione della sua identità**, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari<sup>10</sup>.

Le Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

---

<sup>9</sup> Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela (anche contro ignoti) per il reato di calunnia, di diffamazione o altri riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

La tutela della riservatezza del Segnalante va invece garantita laddove egli non versi in mala fede; infatti, lo scopo del "whistleblowing" potrebbe essere frustrato se si prevedesse espressamente la comunicazione al Segnalato di una segnalazione infondata ma non in mala fede, soprattutto in caso di colpa lieve (non punita nemmeno a livello disciplinare, ma in teoria – sebbene sia raro - perseguibile in sede civile).

<sup>10</sup> L'Autorità competente, quando informa il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.



## **In Germania:**

L'identità di un informatore che intenzionalmente o per negligenza grave segnala informazioni errate su reati non è protetta dalla HinSchG.

Le informazioni sull'identità del segnalante possono essere trasmesse solo agli organi competenti delle autorità

- in procedimenti penali su richiesta delle autorità di perseguimento penale,
- sulla base di un'ordinanza in un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, compresi i procedimenti sanzionatori amministrativi,
- sulla base di una decisione del tribunale,
- dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 21 ai dipartimenti specializzati competenti dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria e, nel caso delle operazioni ai sensi del § 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, agli organi di cui all'articolo 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, o
- dal Bundeskartellamt in qualità di organo di segnalazione esterno ai sensi del § 22 ai servizi specializzati competenti del Bundeskartellamt e, nei casi di cui al § 49 comma 2 frase 2 e 4 e al § 50d della legge contro le restrizioni della concorrenza, a la rispettiva autorità garante della concorrenza.

Informazioni sull'identità della persona segnalante o altre circostanze che consentano di trarre conclusioni sull'identità di questa persona possono essere divulgate solo se la divulgazione è necessaria per misure successive e la segnalazione ha precedentemente acconsentito alla divulgazione.

Le informazioni relative all'identità della persona oggetto della notifica possono essere comunicate alle autorità competenti

- se è stato dato il consenso,
- da uffici di segnalazione interni se ciò è necessario nel contesto di indagini interne presso il rispettivo datore di lavoro o nella rispettiva unità organizzativa,
- se ciò è necessario per adottare misure di follow-up,
- nei procedimenti penali su richiesta dell'autorità giudiziaria,
- sulla base di un'ordinanza in un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, compresi i procedimenti sanzionatori amministrativi,
- sulla base di una decisione del tribunale,
- dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 21 ai dipartimenti specializzati competenti dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria e, nel caso delle transazioni di cui al § 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, agli organi indicati nella sezione 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, o
- dal Bundeskartellamt come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 22 ai servizi specializzati competenti del Bundeskartellamt e nei casi di cui al § 49 comma 2 frase 2 e 4 e § 50d della legge contro le restrizioni della concorrenza, alla rispettiva autorità garante della concorrenza.

## **6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE**

Le Misure di protezione si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3;

b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

#### **In Italia:**

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorchè sia **accertata, anche con sentenza di primo grado,**

i) **la responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o

ii) **la responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

#### **In Austria:**

Gli informatori e le persone ad essi collegate (§ 2 cpv. 3) non sono responsabili delle conseguenze reali o giuridiche di una segnalazione giustificata.

In caso di segnalazioni consapevolmente false, gli informatori rispondono dei danni subiti e sono puniti con una multa fino a € 20.000 ai sensi del § 24 Z 4 HSchG.

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2 della Procedura.

## APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003) (Austria: Legge sulla Protezione dei Dati) <sup>11</sup>.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime è **tenuto a rispettare tutte le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** delle Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

Resta inteso che la **Informativa Privacy** delle Società in materia di Whistleblowing va considerata come una procedura, contenendo regole specifiche di trattamento dei dati il cui rispetto da parte delle Società è fondamentale per garantire la conformità dei trattamenti ai requisiti previsti dal GDPR e dal Decreto Whistleblowing.

**1.2 I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati** da parte del/i Gestore/i della Segnalazione competente/i rispetto alla Violazione.

1.3 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalle Società (titolare del trattamento) **nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5<sup>12</sup> e 25<sup>13</sup> del GDPR**, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

1.4 La Funzione LEGAL, in coordinamento con la Funzione IT:

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a

---

<sup>11</sup> E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

12 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

- a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti e, se necessario, aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

13 Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,

- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della/e Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (nomine Responsabili esterni, es. Gestore/i esterni della Segnalazione designato/i da parte della Società, terzi Gestori del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, idonee informazioni al Segnalante e alle Persone coinvolte (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR).

1.5 I Gestori delle Segnalazioni garantiscono che i Canali Interni di Segnalazione Interna diversi dal "Portale/Software" vengano realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e la protezione della Segnalazione dal rischio di accesso non autorizzato, perdita di integrità e/o disponibilità.

Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono previste nel Contratto tra le Società e il terzo fornitore del medesimo, e nella relativa documentazione, tra cui **Manuali Admin** e **Case Manager (Appendice E)**.

La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del/i ruolo/i Admin designato/i, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (EQS/Adacta).

1.6 La presente Procedura rappresenta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing, un accordo interno tra le Società del Gruppo SALVAGNINI, volto a

- i) disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni e
- ii) determinare le rispettive **responsabilità** in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:
  - **veste privacy**: ciascuna Società agisce come contitolare trattamento con riguardo al trattamento di dati connessi a:
    - la **condivisione del canale** di segnalazione Interna consistente nel Portale/Software Saas Integrity Line; e
    - la **Procedura Whistleblowing** di comunicazione/raccolta delle segnalazioni e di gestione delle stesse.
  - **informativa agli interessati ex art. 13 GDPR**:
    - a) l'informativa privacy ai Segnalanti viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione competenti, con le seguenti modalità:
      - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il Segnalante (anche anonimo) **usa il Portale/Software** per inviare la Segnalazione;
      - ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante non preceduto dall'uso del Portale/Software per l'invio della Segnalazione;

- ✓ nel caso in cui il Segnalante **telefoni** alla Società per effettuare la Segnalazione: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software;
  - ✓ tramite apposito documento/link/ipertesto visionabile messo a disposizione all'interno della Inbox Sicura, se la **Segnalazione è anonima** e perviene alla Società tramite una modalità **offline** (es. tramite raccomandata a.r.) e venga quindi **inserita autonomamente nel Portale/software da parte di chi riceve la Segnalazione**;
- b) l'informativa privacy ai Soggetti Coinvolti (persone fisiche alle quali si addebita la Violazione segnalata) viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione, con le seguenti modalità:
- ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il soggetto Coinvolto;
  - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il soggetto Coinvolto **usa il Portale/Software** per interloquire con coloro che valutano la Segnalazione;
  - ✓ nel caso in cui il contatto con il soggetto Coinvolto avvenga via **telefono**: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software;
- **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
  - **violazioni dei dati personali**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento in conformità alle proprie procedure di gestione dei data breach, a cui si fa qui rinvio ;
  - **misure di sicurezza**: ciascuna Società del Gruppo è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste i) dalla presente Procedura, ii) dal capitolato funzionale del Portale/Software, iii) dal proprio sistema privacy, iv) dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;
  - **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software**: la Società Capogruppo funge da interfaccia tecnica centralizzata verso il fornitore, per conto delle altre Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui conferito alla stessa.

## APPENDICE D – FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing, ii) costituiscono una prova della reale volontà dell'ente di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del whistleblowing, dall'altro, iii) stimolano la cooperazione delle persone nell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità.

Il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili all'intera struttura organizzativa - con modalità differenziate in base al ruolo dei fruitori – chiare informazioni circa come minimo, i presupposti e le procedure di Segnalazione delle Violazioni, le Tutele dei Segnalanti e i limiti delle stesse.

La Funzione HR, in accordo con il Responsabile della presente Procedura, redige e periodicamente aggiorna un ***Piano formativo whistleblowing*** costituente parte integrante della presente Appendice.

## APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE

- ***Manuale user Admin***
- ***Manuale user Case Manager***
- ***Tabella sinottica "Voci dei Manuali" vs "Privilegi/accessi nel back-end"***

## APPENDICE F – CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA IN AUSTRIA AI SENSI DEL § 15 öHSchG

In primo luogo, il segnalante deve verificare se la segnalazione può essere sottoposta ad un ufficio interno. Se ciò non è possibile, non è appropriato o non ragionevole, oppure si è rivelato infruttuoso o inutile, la segnalazione può essere data a un ufficio di segnalazione esterno.

La legge austriaca sulla protezione degli informatori (HschG) nomina i seguenti uffici di segnalazione esterni:

- Ufficio federale anticorruzione
- Autorità di vigilanza sui revisori (sulla base della legge sulla vigilanza sui revisori)
- Autorità contabile (basata sulla legge contabile)
- Autorità federale garante della concorrenza (ai sensi della legge sulla concorrenza)
- Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (ai sensi della legge sull'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari)
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (ai sensi della legge sull'Ufficio federale della polizia criminale)
- Camere notarili (ai sensi della legge sui notai)

- Consiglio Nazionale Forense Austriaco (sulla base dello statuto disciplinare per avvocati e praticanti avvocati)
- Camera dei consulenti fiscali e dei revisori dei conti (sulla base della legge austriaca sulla professione dei dottori commercialisti e dei consulenti fiscali).